



VADEMECUM SULLA PACE FISCALE

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. Decreto Fiscale, riportiamo un riepilogo dei tratti caratteristici delle varie procedure di definizione agevolata dei debiti tributari previste nell'ambito della c.d. pace fiscale.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Oggetto

- definizione integrale dei soli processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018 e non ancora superati dalla notifica di avvisi di accertamento.

Benefici

- il contribuente che intende aderire verserà solo le imposte; sanzioni ed interessi non sono dovuti.

Adempimenti e scadenze

- **31 MAGGIO 2019** termine entro cui il contribuente dovrà presentare la dichiarazione per la regolarizzazione delle violazioni contestate e pagare gli importi dovuti, in un'unica soluzione o ratealmente (in quest'ultimo caso, entro il 31 maggio 2019 dovrà essere versata esclusivamente la prima rata).



Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di ammontare superiore ad euro mille

Oggetto

- debiti affidati in carico agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, ad eccezione delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti privilegiati da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi contributivi e previdenziali.

Benefici

- il contribuente è tenuto a pagare unicamente gli importi a titolo di capitale e interessi e le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio. Non sono dovute sanzioni ed interessi di mora. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate.

Adempimenti e scadenze

- **30 APRILE 2019** termine a carico del debitore per presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- **30 GIUGNO 2019** termine a carico dell'agente della riscossione per comunicare al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e delle relative scadenze;
- **31 LUGLIO 2019** termine di pagamento della prima rata o unica rata dell'ammontare dovuto. In caso di pagamento rateale, l'ammontare dovuto è pari al 10% dell'intero importo oggetto di definizione;
- **30 NOVEMBRE 2019** termine di pagamento della seconda rata, pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le rate rimanenti, di pari importo, sono dovute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Stralcio dei debiti fino ad euro mille

Oggetto

- i debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, che alla data del 24 ottobre 2018 sono di ammontare non superiore ad euro mille, comprensivo di capitale, interessi, per ritardata iscrizione a ruolo, e sanzioni.

Benefici

- stralcio automatico del debito.

Adempimenti e scadenze

- **31 DICEMBRE 2018** data entro cui avverrà la cancellazione automatica dei carichi di ammontare non superiore ad euro mille



Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

Oggetto

- debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, per il mancato pagamento di tariffe doganali o dell'IVA all'importazione.

Benefici

- il debito si estingue mediante il versamento delle tariffe doganali o dell'IVA all'importazione, degli interessi di mora e degli aggi di riscossione maturati. Non sono dovute le sanzioni.

Adempimenti e scadenze

- **30 APRILE 2019** termine per la presentazione all'agente della riscossione della dichiarazione per comunicare l'adesione alla definizione agevolata;
- **31 LUGLIO 2019** l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare delle somme dovute, le singole rate e le rispettive scadenze di pagamento;
- **30 SETTEMBRE 2019** termine di versamento della prima o unica rata;
- **30 NOVEMBRE 2019** termine di pagamento della seconda rata. Le rate rimanenti sono dovute il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Definizione agevolata delle imposte di consumo

Oggetto

- debiti tributari aventi ad oggetto le imposte di consumo sulle sigarette elettroniche maturati fino al 31 dicembre 2018.

Benefici

- definizione del debito mediante il versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti. Sanzioni ed interessi non sono dovuti.

Adempimenti e scadenze

- **28 FEBBRAIO 2019** termine per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la pubblicazione del modello di dichiarazione per comunicare l'adesione;
- **30 APRILE 2019** il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante deposito di apposita dichiarazione. Entro 120 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l'intero importo da pagare o l'importo della prima rata in caso di pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a pagare nei 60 giorni successivi.



Irregolarità formali

Oggetto

- irregolarità, infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, **di natura formale**, che **non** rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.

Benefici

- regolarizzazione mediante il versamento, in due rate, dell'importo di € 200 per ciascun periodo d'imposta.

Adempimenti e scadenze

- **31 MAGGIO 2019** scadenza versamento della prima rata;
- **2 MARZO 2020** scadenza versamento seconda rata.



Definizione agevolata delle controversie tributarie

Oggetto

- controversie instaurate entro il 24 ottobre 2018, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi.

Benefici

- ricorso **notificato entro il 24 ottobre 2018** --> definizione della controversia mediante il pagamento delle sole **imposte**;
- ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018 e successivamente **depositato** in CTP --> definizione della controversia mediante il versamento del **90% delle sole maggiori imposte** accertate;
- in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle entrate** nell'ultima o unica pronuncia di merito: **(i) se in primo grado**, definizione della controversia mediante versamento del **40% delle maggiori imposte** accertate; **(ii) se in secondo grado**, definizione della controversia mediante versamento del **15% delle maggior imposte** accertate;
- controversie tributarie pendenti innanzi alla **Corte di Cassazione** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nei precedenti gradi di giudizio --> definizione della controversia mediante il pagamento del **5% delle maggiori imposte accertate**;
- controversie relative esclusivamente a **sanzioni**: **(i) se non collegate al tributo**, la controversia si definisce mediante il pagamento del 15% delle sanzioni irrogate in caso di pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata al 24 ottobre 2018, altrimenti con il pagamento del 40% delle sanzioni irrogate; **(ii) se collegate al tributo**, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Adempimenti e scadenze

- **31 MARZO 2019** termine entro cui ciascun ente territoriale può stabilire, in reazione ai propri atti, l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti;
- **31 MAGGIO 2019** presentazione della domanda di definizione e pagamento dell'unica o prima rata degli importi dovuti. in caso di pagamento rateale, le rate successivi scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019;
- **10 GIUGNO 2019** il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 se il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale, dinanzi al quale pende la lite, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
- **31 LUGLIO 2020** termine entro cui l'Agenzia delle entrate deve notificare l'eventuale diniego della definizione.